



MARIA CARMELA VENUTI

LA NUOVA LEGGE TEDESCA SULL'INTERSESSUALITÀ GESETZZURÄNDERUNG DER IN DAS GEBURTENREGISTER EINZUTRAGENDEN- ANGABEN (GEREGÄNDG)

Nell'ottobre 2017, com'è noto, la Corte costituzionale tedesca si è pronunciata per la contrarietà del combinato disposto dei §§ 21, comma 1°, punto 3, e 22, comma 3°, della legge sullo stato civile (*Personenstandsgesetz*) con la Legge fondamentale (segnatamente l'art. 2, paragrafo 1 in combinato disposto con l'art. 1, paragrafo 1, e l'art. 3, paragrafo 3, p. 1 GG), giacché tali norme non permettono alle persone con variazioni della differenziazione sessuale – che di conseguenza non possono riconoscersi in via permanente né nel genere maschile né in quello femminile – di formare un atto di nascita che rechi la positiva indicazione della loro appartenenza sessuale. In altri termini è stata reputata lesiva del diritto fondamentale all'identità di genere e di quello a non subire discriminazioni in ragione del sesso, quali emergono da una lettura in senso evolutivo del dettato costituzionale, la disciplina, contenuta nella *Personenstandsgesetz*, a mente della quale l'unico temperamento alla secca alternativa “femminile” o “maschile” nella positiva determinazione del sesso del nato consiste, per i casi di incertezza, nell'omissione di qualsivoglia indicazione del sesso. Un non-detto, questo, che, salutato come una significativa apertura alle ragioni delle persone intersessuali quando venne introdotto nel 2013, al cospetto dell'ordinaria persistente attribuzione del genere negli atti dello stato civile, risulta discriminatorio e lesivo dell'identità di chi non si riconosce e non appartiene a uno dei due generi positivamente conosciuti.

In maniera condivisibile i giudici costituzionali hanno sottolineato come l'omessa indicazione del sesso nell'atto di nascita non avrebbe impatto discriminatorio ove riguardasse indistintamente chiunque, neutralizzandosi in tal modo l'incidenza di detto estremo. Ciò varrebbe in specie per coloro che non rientrano in una delle due categorie codificate. Al contrario, un sistema in cui l'omissione si accompagna alla generalmente diffusa indicazione del sesso della persona – secondo la dicotomica distinzione maschile/femminile – ha un impatto discriminatorio per gli intersessuali i quali, per sfuggire all'inquadramento “forzato” in una delle due categorie, con l'opzione «negativa» finiscono per esibire un eloquente disallineamento rispetto alla generalità degli altri soggetti. Infatti, persistendo l'indicazione femminile/maschile l'assente determinazione del sesso della persona segna inevitabilmente una sua discriminazione *in pejus* alludendo ad una transitorietà il cui esito non può che essere l'approdo all'uno o all'altro dei due sessi tradizionalmente riconosciuti. Soluzione che – sia detto per inciso – può essere determinata, come spesso avviene, da una induzione forzata verso uno dei due generi attraverso trattamenti farmacologici e/o chirurgici.

JUS CIVILE



Entro il termine del 31 dicembre 2018 assegnatogli dall'Alta Corte il Parlamento tedesco ha così varato la «Gesetz zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden Angaben (Ge-RegÄndG)», pubblicata sulla *Bundesgesetzblatt* n. 48 del 21 dicembre 2018 (parte I, p. 2635), ed entrata in vigore il 22 dicembre 2018.

Dei due principali articoli (tra i quattro di cui legge si compone) che contengono le disposizioni volte ad adeguare il sistema giuridico ai richiamati enunciati costituzionali in tema di diritti fondamentali della persona merita particolare considerazione il primo, che interviene sulla legge sullo stato civile (*Personenstandsgesetz*) in duplice modo. Per un verso prevede l'inserimento di un nuovo § 45b in tema di «dichiarazione relativa all'attribuzione del sesso e all'indicazione del prenome nelle persone con variazioni della differenziazione sessuale» («Erklärung zur Geschlechtsangabe und Vornamensführung bei Personen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung»); per altro verso modifica il tenore del comma 3° del § 22 («Fehlende Angaben») concernente la mancata indicazione del sesso nell'atto di nascita laddove il nato non possa essere inquadrato né nel sesso femminile né in quello maschile.

Al secondo articolo, rubricato «Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit», sono invece consegnate le consequenziali modifiche alle previsioni processuali in materia di famiglia e di volontaria giurisdizione.

Concentrandoci sull'art. 1 e sulle modifiche da esso introdotte alla regolamentazione in materia di stato civile, le novità più significative consistono in un arricchimento dell'ordito normativo esistente con la possibilità, per i casi di incerta attribuzione al nato del sesso maschile o di quello femminile, di inserire nell'atto di nascita la dizione «diverso»: positiva individuazione del genere di coloro che, presentando differenziazioni nello sviluppo sessuale, non rientrano in nessuna delle due categorie finora adottabili. L'idea sottostante a siffatta previsione, che verosimilmente si radica nelle considerazioni versate nella ricordata decisione del *BVerfG*, è quella per cui per tali soggetti non è né calzante né quantomeno adeguata la soluzione – pure mantenuta dalla novella – dell'omissione di qualsivoglia indicazione di genere. Detta ipotesi, come accennato, nel suo non-essersi risolve, laddove non rappresenti la scelta adottata per tutti gli individui, nella privazione di un carattere identificativo che tutti gli altri soggetti possiedono, esprimendo una permanente irriducibilità dell'interessato all'uno o all'altro dei tradizionali – e finora univoci – approdi di genere.

Con innovativa statuizione viene adesso contemplata l'innovativa terza positiva indicazione di genere alla stregua di «diverso»: qualificazione che, nella sua elasticità, riesce a offrire copertura giuridica alla condizione delle persone intersessuali, nelle quali si evidenziano variegate incongruenze tra caratteri sessuali primari e secondari, tra cromosomi, gonadi, organi genitali.

In sostanza, mantenuta la soluzione dell'assente indicazione dell'appartenenza a un genere nell'atto di nascita per le iniziali situazioni di incertezza, si consente di individuare senz'altro il genere di chi presenta «variazioni della differenziazione sessuale» con la qualificazione di «diverso». Tale soluzione vale a dare un'adeguata rappresentazione della condizione del soggetto

JUS CIVILE



laddove non sia riscontrabile né magari ipotizzabile che l'intersessualità si evolva successivamente con l'approdo a uno degli altri due generi, femminile o maschile (§ 22, Abs. 3, PStG, nuovo testo).

Alla possibilità di formare l'atto di nascita del bambino con l'indicazione del sesso «diverso» si accompagna quella di una modifica successiva dell'originaria attribuzione del sesso ove non corrispondente all'identità di genere della persona interessata.

Al riguardo il § 45b di nuovo conio dà ampio spazio all'autodeterminazione delle persone in ordine alla propria identità di genere, contemplando la facoltà di ottenere, coerentemente con quanto sancito al 3° alinea del § 22 di cui s'è appena detto, sia la modifica della registrazione di nascita – e ciò con la sostituzione della precedente indicazione di appartenenza sessuale con un'altra secondo la tripartizione femminile, maschile, diverso, ovvero con la sua eliminazione – sia l'eventuale conseguente cambiamento del prenome.

La platea dei legittimati è ampia, e comprende non soltanto i cittadini tedeschi ma anche apolidi e stranieri stabilmente soggiornanti in Germania, rifugiati e aventi diritto di asilo che risiedono nel territorio tedesco, stranieri ai quali la legge nazionale non attribuisce analoga facoltà e in possesso di un permesso di soggiorno illimitato o di un permesso rinnovabile e che soggiornano legalmente e in modo continuativo nel territorio tedesco, ovvero che posseggano una Carta blu UE.

La legge apprezzabilmente dedica particolare attenzione alla posizione dei minori di età, per i quali la condizione di intersessualità può costituire un fattore destabilizzante nella costruzione della propria identità personale e di genere nella già di per sé delicata fase evolutiva.

Il 2° comma del § 45b PStG detta una disciplina differenziata in ragione dell'età raggiunta dalla persona minore. Mentre per coloro che non hanno ancora compiuto il quattordicesimo anno la volontà modificativa dell'originaria indicazione contenuta nei registri dello stato civile può essere manifestata unicamente dal rappresentante legale, gli ultraquattordicenni possono esprimerla personalmente con dichiarazione che richiede però l'*assenso* del rappresentante legale. Il rifiuto del rappresentante legale potrà essere superato rivolgendosi al *Familiengericht*, che si pronuncerà in funzione del migliore interesse del minore. Più precisamente, il tribunale fornirà l'*assenso* se la modificazione dell'indicazione relativa al genere o al prenome non si riveli in contrasto con il benessere della persona ultraquattordicenne che ha manifestato la propria volontà in questo senso («wenn die Änderung der Angabe zum Geschlecht oder der Vornamen dem Kindeswohl nicht widerspricht»).

La legge ha poi cura di precisare (§ 45b, comma 3°) che l'esistenza di una «variazione della differenziazione sessuale» va provata con la presentazione di certificazione medica. Per coloro che non dispongono dell'attestazione di un avvenuto trattamento sanitario e per i soggetti per i quali non può più essere fornita la certificazione della variazione della differenziazione sessuale conseguente a trattamento oppure per i quali tale esito possa essere ottenuto soltanto previa sottoposizione ad un'inesigibile indagine o ispezione, la prova viene fornita mediante giuramento del richiedente.

JUS CIVILE



Infine il 4° comma del nuovo § 45b della PStG stabilisce quale sia l'ufficio dello stato civile competente a ricevere la dichiarazione modificativa dell'originaria indicazione di appartenenza di genere. In via ordinaria si tratta dell'ufficio dello stato civile presso cui è l'atto di nascita della persona interessata. Se tale registrazione non è stata effettuata in un ufficio dello stato civile tedesco, è competente l'ufficio presso cui è registrato l'atto di matrimonio o l'atto di costituzione dell'unione civile della persona. In mancanza sarà l'ufficio dello stato civile di ultima residenza della persona oppure ove questa risieda in via abituale. In ulteriore subordine è competente l'ufficio dello stato civile I di Berlino.